

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 2025)

L'anno duemilaventicinque, il giorno di giovedì ventitré del mese di ottobre, alle ore 14.40 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO	<i>Presidente</i>	7) PALAZZO ELENA	<i>Assessore</i>
2) ANGELILLI ROBERTA	<i>Vicepresidente</i>	8) REGIMENTI LUISA	“
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA	<i>Assessore</i>	9) RIGHINI GIANCARLO	“
4) CIACCIARELLI PASQUALE	“	10) RINALDI MANUELA	“
5) GHERA FABRIZIO	“	11) SCHIBONI GIUSEPPE	“
6) MASELLI MASSIMILIANO	“		

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Ciacciarelli, Regimenti, Righini e Schiboni.*

E' collegata in videoconferenza: *l'Assessore Palazzo.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Baldassarre, Ghera, Maselli e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Maselli.

(O M I S S I S)

Entrano nell'Aula gli Assessori Rinaldi e Ghera.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Baldassarre.

(O M I S S I S)

L'Assessore Palazzo interrompe il collegamento in videoconferenza.

(O M I S S I S)

OGGETTO: Adozione del regolamento regionale concernente “Modifiche al regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura) e successive modifiche”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2023, n. 853, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Roberto Aleandri;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, avente ad oggetto “*Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154*” e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’articolo 6 che disciplina l’attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);

VISTO il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 21 febbraio 2024, recante “*Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l’esercizio delle loro attività*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “*Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo*” ed in particolare:

- l’art. 10 che ha previsto, tra l’altro, che l’esercizio delle funzioni amministrative delegate sia affidato alla gestione associata in ambiti territoriali ottimali costituiti dai Comuni, tra i quali è individuato un capofila;
- l’art. 37 con il quale è stato delegato ai Comuni, tra l’altro, il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e lo svolgimento dei servizi riguardanti il prelevamento e l’uso di carburanti a prezzi agevolati per l’agricoltura;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2002, n. 781 concernente “*Assegnazione agli enti destinatari delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie ai sensi dell’articolo 192 della legge regionale n. 14/1999 sul decentramento amministrativo relativamente alle materie dell’agricoltura*” con la quale, tra l’altro, sono stati individuati gli ambiti territoriali di esercizio delle funzioni delegate ed i Comuni capofila;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 24 recante “*Revoca D.G.R. 725 del 17 ottobre 2008. Approvazione delle: “Nuove disposizioni applicative per l’autorizzazione allo svolgimento delle attività dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)”, in attuazione del D.M. 83709 del 21 febbraio 2024*”;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 “*Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011 – 2013*”, ed in particolare l’articolo 1, commi 134 e 135 recanti le modalità di attuazione nel territorio della Regione Lazio dell’articolo 14, comma 6 del decreto legislativo n. 99/2004;

ATTESO che l’art. 1, comma 135 della suddetta legge regionale n. 12/2011 stabilisce che per il perseguimento degli obiettivi di semplificazione amministrativa, la Giunta regionale, con regolamento di attuazione e di integrazione:

- a) individua i procedimenti relativi all’esercizio dell’attività agricola di competenza dell’amministrazione regionale e degli enti locali per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA ed indica, per ciascun procedimento, il termine per l’adozione del provvedimento finale, decorso il quale l’istanza si intende accolta;
- b) descrive gli adempimenti cui i CAA sono tenuti nello svolgimento dell’attività istruttoria relativa a ciascun procedimento di cui alla lettera a), ivi compresi gli adempimenti relativi al rilascio, nei confronti dei soggetti esercenti l’attività agricola, della certificazione della data di inoltro dell’istanza all’amministrazione competente ai fini della decorrenza del termine per l’adozione del provvedimento finale, nonché al rilascio della certificazione dell’eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento;

VISTO il regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17 riguardante: “*Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura*”;

VISTO il regolamento regionale 9 luglio 2014, n. 16 concernente: “*Integrazione e modifica Regolamento regionale n. 17/2013 concernente: “Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura”*”;

VISTO il regolamento regionale del 28 agosto 2017, n. 16 concernente: “*Modifiche al regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura) e successive modifiche*”;

VISTO il regolamento regionale 6 febbraio 2018, n. 4 concernente: “*Modifiche all’Allegato A del Regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura) e successive modifiche*”;

VISTO, in particolare, l’allegato A al citato regolamento regionale n. 17/2013 concernente “*Procedimenti amministrativi per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA*”;

CONSIDERATO che tra i procedimenti elencati nel menzionato Allegato A è compreso, al punto 5, quello relativo alla concessione di carburante agevolato agli utenti di macchine agricole (UMA);

CONSIDERATO che attualmente il procedimento di concessione del carburante agevolato agli utenti di macchine agricole (UMA) è gestito dai Comuni capofila mediante l’utilizzo di un software reso disponibile dalla Regione;

CONSIDERATO che il punto 5, paragrafo 3) del suddetto allegato A, prevede: “*nel momento in cui il sistema informativo sarà opportunamente adeguato, decorsi 20 giorni dall’inserimento della domanda a sistema da parte del CAA, qualora il competente Comune capofila non vi abbia provveduto, il CAA medesimo potrà emettere e consegnare all’impresa istante il libretto UMA riportante i quantitativi di carburante agevolato corrispondenti alla richiesta certificata dal CAA, quali risultanti dall’esito della sopra riportata attività istruttoria e dei calcoli elaborati dal suddetto sistema informativo*”;

CONSIDERATO che la Regione ha affidato alla Società LAZIOcrea S.p.A. la realizzazione di un nuovo applicativo per la gestione delle richieste di carburante agevolato da parte degli utenti di macchine agricole (UMA) e che tale applicativo sarà reso operativo a partire dal 2026;

DATO ATTO che lo sviluppo di tale software fa parte di un progetto più ampio di implementazione dei sistemi informativi della Direzione Agricoltura, in attuazione della D.G.R. n. 984/2019 *"Approvazione del Piano operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2020"* e che i fondi necessari allo scopo sono stati impegnati con Determinazione n. G11469 del 06/10/2020;

CONSIDERATO che il suddetto nuovo applicativo consente la gestione delle richieste di carburante agevolato in coerenza con il menzionato punto 5, paragrafo 3) dell'allegato A al regolamento regionale n. 17/2013;

CONSIDERATO inoltre, che il nuovo applicativo consente una riduzione dei tempi previsti per il rilascio del provvedimento finale (emissione libretto) da parte dei Comuni capofila in ragione dell'automazione di parte delle verifiche istruttorie;

RITENUTO pertanto di modificare il punto 5 dell'allegato A al regolamento regionale n. 17/2013 al fine di disciplinare il procedimento di emissione del libretto UMA mediante l'utilizzo del nuovo sistema informativo;

VISTA l'allegata proposta di regolamento regionale, composta da n. 2 articoli, riguardante: *"Modifiche al regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura) e successive modifiche"*, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTA adeguata e coerente, con gli obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi afferenti all'esercizio dell'attività agricola enunciati dalle norme nazionali e regionali, la proposta di regolamento allegata alla presente deliberazione;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio esercita la vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento sui CAA e sulle società di cui essi si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste 21 febbraio 2024 *«Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività»*;

VISTA la nota del Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste prot. n. 941802 del 25/09/2025, con la quale è stato richiesto all'Ufficio Legislativo il coordinamento formale e sostanziale della proposta di regolamento ai sensi dell'articolo 65, comma 5 bis, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

VISTA la nota di riscontro dell'Ufficio Legislativo prot. n. 976609 del 03/10/2025, dalla quale risulta che è stato effettuato il coordinamento formale e sostanziale della proposta di regolamento in oggetto, ai sensi del citato articolo 65, comma 5 bis, del medesimo r.r. 1/2002;

TENUTO CONTO dei tempi di messa in esercizio del nuovo applicativo per la gestione delle richieste di carburante agevolato sopra citati, che implicano l'entrata in vigore del regolamento al 1° gennaio 2026;

RITENUTO di adottare la proposta di regolamento regionale, che consta di n. 2 articoli, concernente *"Modifiche al regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura) e successive modifiche"*, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ATTESO CHE il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste provvederà, con propri atti, alla definizione delle procedure operative relative al

procedimento amministrativo “concessione di carburante agevolato agli utenti di macchine agricole (UMA)”;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano

1. di adottare il regolamento regionale concernente “*Modifiche al regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura) e successive modifiche*”, che consta di n. 2 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste provvederà, con propri atti, alla definizione delle procedure operative relative al procedimento amministrativo “concessione di carburante agevolato agli utenti di macchine agricole (UMA)”.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE:

“Modifiche al regolamento regionale 3 dicembre 2013 n. 17 (Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell’agricoltura) e successive modifiche”.

Art. 1

(Modifica dell'Allegato "A" del regolamento regionale 3 dicembre 2013, n. 17 "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura" e successive modificazioni)

1. Il punto 5 "Concessione di carburante agevolato agli utenti di macchine agricole (UMA)" dell'allegato "A" del r.r. 17/2013, è sostituito dal seguente:

"5. CONCESSIONE DI CARBURANTE AGEVOLATO AGLI UTENTI DI MACCHINE AGRICOLE (UMA)

1) Principale normativa di riferimento

Decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" e successive modifiche; Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica" e successive modifiche; legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche; Deliberazione della Giunta regionale 5 settembre 2003, n. 843 "Approvazione tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle produzioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa. Approvazione Linee guida sulle procedure per la concessione delle agevolazioni fiscali in materia di carburanti per impieghi agricoli (UMA)"; Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2015 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa" e successive modifiche.

2) Adempimenti istruttori dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)

Possono svolgere gli adempimenti istruttori propedeutici alla presentazione delle istanze di concessione di carburante agevolato agli utenti di macchine agricole ("Istanze UMA"),

esclusivamente i CAA previsti nell'articolo 5, comma 1, ed esclusivamente in favore di utenti che hanno conferito agli stessi CAA mandato per la tenuta del fascicolo aziendale.

Ferma restando la responsabilità esclusiva dell'impresa agricola istante sulla veridicità e sulla correttezza dei dati riportati nelle dichiarazioni alla stessa direttamente o indirettamente ascrivibili, i CAA suddetti provvederanno ad effettuare le seguenti attività:

- identificazione del richiedente;
- compilazione della modulistica prevista dalle disposizioni regionali;
- verifica della completezza e adeguatezza degli allegati e della documentazione previsti dalle disposizioni regionali e nazionali in materia;
- verifica della coerenza delle lavorazioni per cui è richiesta l'assegnazione di carburanti agevolati con il parco macchine a disposizione della ditta richiedente e con la tecnica colturale plausibile per le coltivazioni cui tali lavorazioni si riferiscono;
- verifica della coerenza dei quantitativi di carburante richiesto con quanto previsto nelle tabelle ettaro-coltura vigenti, tenuto conto del piano colturale indicato nel fascicolo aziendale;
- inserimento della domanda, completa degli allegati e della documentazione necessaria, nel sistema informativo regionale UMA.

In ogni caso non può essere attribuito carburante per terreni ubicati fuori dal territorio della Regione Lazio.

3) Termine di adozione del provvedimento finale

Il Comune capofila, entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal rilascio nel sistema informativo regionale UMA della domanda istruita dal CAA, approva o rigetta la concessione di carburante agevolato.

Il CAA, il giorno successivo all'approvazione da parte del Comune oppure il giorno successivo alla scadenza del termine di 7 giorni previsto per l'approvazione o il rigetto della suddetta domanda di concessione, provvede all'emissione del libretto dematerializzato UMA, riportante il quantitativo di carburante agevolato, corrispondente alla richiesta certificata dal CAA, come risultante dall'esito dell'attività istruttoria.

I termini previsti per l'adozione del provvedimento finale sono sospesi in caso di richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali da parte del competente Comune capofila.”

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore il 1° gennaio 2026.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE
(Roberta Angelilli)